

Comune di Rufina

Allegato RU5-08- Elenco Particelle Candidate ad essere Incluse Nel Catasto delle Aree Percorse da Incendio-Anno 2008

CODICE	ANNO INCENDIO	Data Incendio	LOCALITA'	SUPERFICIE TOTALE INCENDIO (Ha)	FOGLIO	PART.	PORZIONE PERCORSO DA INCENDIO (Ha)	Veget.	Giorno Fine Vincolo (G)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 5 let a) L.R 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. a, c. 5 let b) L.R 39/2000)	Anno Fine Vincolo (art. 76, c. 4 Let. b, c. 7 L.R 39/2000)	Tipo di Vincolo
							Fine Vincolo =		G	Vinc. 1	Vinc. 2	Vinc. 3	(Giorno + Anno)
RUF 06 2008	2008	07/05/2008	Consuma	0,04312	47	STRADE	0,00098	Bosco	8/05	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
RUF 06 2008	2008	07/05/2008	Consuma	0,04312	47	20	0,04215	Bosco	8/05	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000
RUF 07 2008	2008	4/09/2008	Fonte al Cerro	0,26788	36	77	0,26788	Bosco	5/09	2023	2018	2013	Art. 76 comma 4, 5, 6, 7 L.R. 39/2000

(Art. 76 commi da 4 a 7 L.R. 39/2000)

4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione di cui all'articolo 70 bis, comma 2.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di dieci anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo(132), della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.